



REGOLAMENTO UNICO A.L.E.R. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI TRAMITE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. MI/225/12 del 20/12/2012 e modificato con Provv/DIGE/13/178 del 29/03/2013 e Provv/DIGE/13/218 del 29/4/2013.

**PARTE I – REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO**

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento - Normativa di riferimento.....
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Procedure e determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Lavori in economia
- Art. 7 Lavori ai sensi dell’art. 122, co. 7, del Codice
- Art. 8 Forniture in economia
- Art. 9 Servizi in economia
- Art. 10 Interventi misti
- Art. 11 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 12 Dirigente competente per delega e Responsabile del procedimento
- Art. 13 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 14 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 15 Interventi affidati ai sensi dell’art.122,co.7, del codice.....
- Art. 16 Modalità ed atti della procedura
- Art. 17 Criteri di aggiudicazione.....
- Art. 18 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 19 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

- Art. 20 Interventi d’urgenza
- Art. 21 Lavori di somma urgenza
- Art. 22 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 23 Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 24 Garanzie
- Art. 25 Revisione prezzi

Art. 26 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	
Art. 27 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo	
Art. 28 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	
Art. 29 Certificato di regolare esecuzione.....	

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	
Art. 31 Adeguamento dei prezzi	
Art. 32 Attestazione di regolare esecuzione	

TITOLO VII – VALUTAZIONE DEL FORNITORE

Art. 33 Valutazione del fornitore.....	
--	--

PARTE II – REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

TITOLO I – PRINCIPI E APPLICAZIONE

Art.34 Oggetto.....	
---------------------	--

TITOLO II – PROCEDURE PER LA GESTIONE

Art.35 Gestione dell’Albo Fornitori	
Art.36 Durata dell’Albo Fornitori	

TITOLO III – VALUTAZIONE E OBBLIGHI DEI FORNITORI

Art.37 Valutazione delle prestazioni.....	
Art.38 Cancellazione dall’Albo Fornitori	
Art.39 Obblighi per i soggetti iscritti	

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI E MODELLI

Art.40 Modifiche al regolamento.....	
Art.41 Modelli.....	
Art.42 Entrata in vigore	

PARTE I – REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI,DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento attua le previsioni di cui agli art. 122 co. 7 e 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
2. Gli Acquisti di cui alle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in particolare di quelle contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 163/06 e s.m.i. di seguito definito Codice), e nel relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (D.P.R.207/2010 e s.m.i. di seguito definito Regolamento), nonche’ dalla Legge Regionale 19 maggio 1997 n.14 e s.m.i.
3. Il ricorso agli interventi di cui al comma 1 è ammesso in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell’ALER impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dell’Azienda stessa ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento con procedura negoziata a soggetti esterni all’ALER, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure e determinazione dei prezzi

1. La modalità ordinaria per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento è costituita dall’utilizzo delle convenzioni esistenti presso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) o, in mancanza, da Consip s.p.a.; in subordine, nei casi consentiti

l'acquisizione di beni e servizi potrà avvenire anche attraverso le Cooperative sociali di tipo " B" ai sensi dell' art.5 co.1 L.381/91.

2. Per servizi, forniture e lavori, i soggetti da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando saranno scelti tra i soggetti qualificati nell'Elenco Unico Fornitori di Regione Lombardia gestito da ARCA.
3. Per lo svolgimento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando viene utilizzata la piattaforma Sintel in esecuzione delle direttive regionali in materia.
4. L'esecuzione di lavori in economia di cui agli artt. 6 e 7 può avvenire sulla base dell'elenco prezzi dell'ALER ovvero dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
5. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia:
 - per forniture e servizi non può superare € 200.000,00;
 - per lavori non può superare € 200.000,00.
2. I lavori di importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 possono essere affidati dall'Aler, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57 co. 6 del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, per i lavori di importo fino ad € 500.000,00 e ad almeno dieci soggetti per i lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00 sempre se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.
3. L'importo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui ai commi 1 e 2 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 10 separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
6. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 200.000,00.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di € 200.000,00, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) riparazioni agli edifici e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti;
 - 2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

- 3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza di ALER;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di € 100.000,00, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni ALER mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all' ALER o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di € 100.000,00, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 9.

Art. 7 – Lavori ai sensi dell'art. 122 co. 7 del Codice.

I lavori di importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 possono essere affidati dall'Aler, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57 co. 6 del codice (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), l'invito è rivolto ad almeno venti operatori economici idonei.

Art. 8 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi o, comunque, a carico dell'ALER in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - h) beni per la gestione della distribuzione di beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture dedicate a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - q) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - r) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

- s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi degli artt. 6 e 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 9.

Art. 9 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'ALER o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all'allegato II A categoria 4, numero di riferimento CPC 71235, 7321;
 - e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
 - f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web

istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;
- l) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- n) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- o) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- p) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di

manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti ai sensi degli artt. 6 e 7 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 8.

Art. 10 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'art. 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 11 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 12 – Dirigente competente per delega e/o Responsabile del Procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo di Dirigenti competenti per delega e/o di Responsabili del Procedimento nel rispetto delle norme di organizzazione interna dell'ALER e delle funzioni e competenze delle strutture aziendali.
2. Sono a carico dei Dirigenti competenti per delega e/o dei Responsabili del Procedimento i compiti e le responsabilità esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione e nella normativa vigente.

Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengano eseguiti in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'art. 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiedono l'assunzione di personale straordinario secondo le norme vigenti in materia.
2. Essi richiedono altresì l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'opera o il loro eventuale noleggio con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14 - Interventi in economia mediante cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento di interventi per cottimo fiduciario viene seguita la seguente procedura :
 - per affidamenti entro l'importo di € 40.000,00 per lavori, forniture e servizi , il Responsabile del Procedimento, predisposta la descrizione della prestazione che si intende ottenere, provvederà ad individuare di norma tre soggetti qualificati nell'Elenco Unico Fornitori regionale istituito e attuato sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL e ad effettuare la scelta del contraente in ottemperanza alle specifiche procedure operative emanate dal Direttore Generale; la relativa lettera di incarico verrà firmata dal Direttore Generale o da suo delegato;
 - per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 per lavori, forniture e servizi ma nei limiti di € 200.000,00 per forniture e servizi e di € 200.000,00 per i lavori, la richiesta di individuazione del contraente va inoltrata, corredata da capitolato e descrizione della prestazione, nonché da progetto definitivo od esecutivo, se necessario per i lavori, tramite la Direzione Generale, all'Ufficio Albo Fornitori; a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad individuare, al fine della scelta dell'affidatario, almeno cinque operatori economici inseriti nell'Elenco Unico Fornitori regionale istituito e attuato sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente; l'Ufficio Albo Fornitori, previo provvedimento autorizzativo del Direttore Generale, che approverà successivamente l'aggiudicazione, espletterà la procedura in ottemperanza alle specifiche modalità operative emanate dal Direttore Generale.
 - per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 per servizi ma nei limiti di € 200.000,00, necessari allo svolgimento delle attività dell'Area Gestionale, la richiesta di individuazione del contraente va inoltrata, corredata da capitolato, progetto del servizio e descrizione della prestazione, tramite la Direzione Generale all'Ufficio Appalti di Servizi di Area; a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà , nel rispetto dei principi di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento, ad individuare, al fine della scelta dell'affidatario, almeno cinque operatori economici inseriti nell'Elenco Unico Fornitori Regionale istituito e attuato sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente; l'Ufficio Appalti di Servizi di Area, previo provvedimento autorizzativo del Direttore Generale, che approverà successivamente l'aggiudicazione, espletterà la procedura in ottemperanza alle specifiche modalità operative emanate dal Direttore Generale.

2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Direttore Generale o suo delegato, nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia specificità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - d) nel caso di lavori, servizi e forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00.

Art. 15 – Interventi affidati ai sensi dell'art.122 , co.7, del codice

L'affidamento di interventi ai sensi dell'art. 122, co. 7 (lavori di importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00), avviene con le modalità indicate nel seguito.

1. Entro l'importo di € 500.000,00 a base d'appalto, la richiesta d'individuazione del contraente, formulata dal Responsabile del Procedimento e corredata dalla motivazione della scelta di questa procedura, da capitolato, da descrizione della prestazione, nonché da progetto definitivo od esecutivo, ove necessario, approvato dal Direttore Generale, va inoltrata all'ufficio Albo Fornitori tramite la Direzione Generale; successivamente, il Responsabile del Procedimento provvederà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché concorrenza e rotazione di cui all'art. 57, comma 6, del Codice, ad individuare almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed

economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente e previo provvedimento autorizzativo del Direttore Generale, che approverà l'aggiudicazione, si procederà all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo le modalità operative definite nell'apposita procedura organizzativa emanata dal Direttore Generale.

2. Per lavori di importo pari o superiore ad € 500.000,00 vanno individuati almeno venti operatori economici.

In ogni caso l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando deve essere congruamente motivata con riferimento a situazioni specifiche e determinanti l'urgenza della realizzazione.

Resta salva la facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del codice per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.500.000,00.

Art. 16 – Modalità ed atti della procedura

1. Le acquisizioni di lavori, forniture e servizi tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando sono effettuate sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL come da ultimo previsto dalla DGR IX/4356 del 26/10/2012.
2. la richiesta dei preventivi e/o la lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) la descrizione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito o dal capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da contratto redatto in forma di scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il soggetto di cui all'art. 12 dispone l'ordinazione delle

forniture e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'art. 20 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 21, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, i soggetti di cui all'art. 12 predispongono un capitolato d'onere al quale la lettera d'invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
6. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
7. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, i soggetti di cui all'art. 12 redigono un modello per la presentazione dell'offerta e lo allegano alla lettera di invito.
8. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
9. Per gli affidamenti di propria competenza, l'Ufficio Albo Fornitori verifica il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario e in caso positivo, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicatario viene acclarata con provvedimento della Direzione Legale e Appalti.
10. Per gli affidamenti di competenza dell'Area Gestionale, l'Ufficio Appalti di Servizi di Area, verifica il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario e in caso positivo, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicatario viene acclarata con provvedimento dell'Area Gestionale.
11. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con provvedimento del Direttore Generale; con lo stesso atto è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
12. L'esito della gara viene comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.79 co 5, 5bis e 5ter del Codice.
13. In caso di urgenza è possibile procedere, nelle more della stipulazione del contratto, ove prevista dalla normativa in vigore, alla consegna dei lavori, della fornitura o del servizio; è altresì consentita la consegna della fornitura o del servizio, nelle more della stipulazione del contratto, quando la natura o il luogo di esecuzione del contratto stesso ne richiede l'immediato svolgimento.
14. Qualora l'impresa non fornisca nei termini le eventuali garanzie richieste viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con conseguente affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 17 – Criteri di aggiudicazione

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella lettera d'invito.
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'ALER (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il Direttore Generale, su proposta del Dirigente competente, nomina con proprio provvedimento la Commissione giudicatrice.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
4. Il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento, sulla base degli elementi e dei parametri preventivamente definiti nella lettera d'invito.

Art. 19 - Mezzi di tutela

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto, l'ALER si avvarrà degli strumenti di tutela di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del Codice.
2. Sono applicabili gli artt. 239, 240 e 240 bis del Codice.
3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi siano determinati dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi e le cause che l'hanno provocata e le prestazioni da effettuare.
2. Il verbale è redatto dai soggetti di cui all'art. 12 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 21 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consenta alcun indugio, i soggetti di cui all'art. 12 accedono ai luoghi o prendono conoscenza dell'evento, dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 20, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese già operanti per l'ALER ovvero individuate dai soggetti di cui all'art. 12.

Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 8/11/1991 n. 381 per la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all' art. 1, comma 1, lettera b), della predetta legge a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

2. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con particolare riferimento alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed al collaudo di cui all'art. 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;

- c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con l'esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate:
- a) dagli uffici tecnici dell'ALER;
 - b) da organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui l'ALER può avvalersi per legge.
3. ALER può affidare i servizi tecnici ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice, qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
- carenza in organico di personale tecnico;
 - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
 - lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Dirigente competente, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. All'attestazione dovrà essere allegata specifica "scheda di intervento" contenente tutte le informazioni relative alla tipologia dell'intervento e al servizio richiesto nonché i requisiti minimi necessari per l'ammissione alla procedura di conferimento.
6. Gli incarichi per i servizi tecnici possono ripartirsi nelle seguenti fasce di corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006):
- fascia 1 inferiore a € 40.000,00
 - fascia 2 pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00
7. Per la fascia 1, inferiore a € 40.000,00, l'affidamento avviene da parte del Responsabile del Procedimento con lettera di incarico sottoscritta dal Direttore Generale o suo Delegato, ai sensi

dell'art. 125 comma 11, secondo periodo del Codice nel rispetto dell'art. 125, comma 10, 1° periodo, facendo ricorso ad un elenco di soggetti qualificati e selezionati con criterio di rotazione dall' Albo Fornitori, fatto salvo il ricorso all'Elenco Unico Fornitori Sintel, a far data dall'inserimento in quest'ultimo, delle specifiche categorie di incarico per tutti i servizi tecnici di cui al Mod.A allegato al presente regolamento.

Nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori (tre anni), l'affidatario di un incarico non potrà essere affidatario di incarichi il cui ammontare complessivo sia superiore a € 100.000,00 all'anno.

8. Per la fascia 2, pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00, l'affidamento avviene da parte del Direttore Generale o suo delegato, su richiesta del Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 91, comma 2 del Codice e quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura di cui ai precedenti art. 14 e 16 con invito rivolto dall'Ufficio Albo Fornitori ad almeno cinque soggetti individuati, ai sensi della normativa vigente, in possesso dei "requisiti minimi" per assolvere l'incarico selezionati con criterio di rotazione dall'Albo Fornitori, fatto salvo il ricorso all'Elenco Unico Fornitori Sintel, a far data dall'inserimento in quest'ultimo, delle specifiche categorie di incarico per tutti i servizi tecnici di cui al Mod.A allegato al presente regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 per lavori, forniture e servizi.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia definitiva per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi sino a € 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte dei soggetti di cui all'art. 12, i soggetti affidatari sono esonerati dalla stipulazione delle assicurazioni di cui all'art. 129 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui

la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 del Codice, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'art. 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura dei soggetti di cui all'art. 12, o se nominato dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e dalle relative disponibilità finanziarie;
- b) da eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dai pagamenti già effettuati;
- i) dalle eventuali riserve dell'impresa;
- l) da copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 28 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art.29 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori di importo superiore ad €40.000 affidati per cottimo fiduciario e per interventi affidati ai sensi dell' art.122 co.7 si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il Certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento e all'Art.27 comma 3 del presente regolamento.
4. Il certificato di regolare esecuzione e' approvato con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato.
5. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli art.229, commi 3,234,commi 2,3 e 4 e 235 del Regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dai soggetti di cui all'art. 12, mediante ordine scritto.
2. L'ordine deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordine medesimo;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) la durata della prestazione;
 - d) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - e) i termini e le modalità di pagamento;
 - f) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. I soggetti di cui all'art. 12 verificano la corrispondenza della prestazione all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti dell'ordine;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente alle prestazioni.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro sessanta giorni dalla attestazione di regolare esecuzione effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del Procedimento o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 31 – Adeguamento dei prezzi

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture ai sensi dell'art. 115 del Codice devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lettera c), 5 e 5 bis del Codice o, in mancanza, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT.

Art. 32 – Attestazione di regolare esecuzione

1. Per tutte le prestazioni in economia si dà luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e confermata dal Responsabile del Procedimento.
2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle

prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. L'Attestazione di regolare esecuzione e' approvata con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato.
4. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

TITOLO VII – VALUTAZIONE DEL FORNITORE

Art.33 - Valutazione del Fornitore

1. Il fornitore (esecutore di lavori o prestatore di servizi) deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione d'azienda. Il Responsabile del Procedimento, al termine di ciascun rapporto contrattuale, effettua la valutazione della prestazione medesima, in relazione alle clausole contrattuali e alle modalità dell'adempimento, mediante la compilazione dell'apposita scheda presente in fase di stampa nell'applicativo Aziendale "ciclo passivo" (Scheda C)
2. Di ciascuno dei fornitori iscritti all'Elenco Unico regionale Sintel che abbiano ricevuto incarichi durante l'anno sarà valutata l'affidabilità sulla base dell'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali e della disponibilità a migliorare quanto previsto contrattualmente o risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere nel corso della prestazione.
3. Qualora possibile, in relazione al numero degli affidi, l'Ufficio Albo Fornitori provvederà alla valutazione complessiva annuale di ciascun soggetto, sulla base della media aritmetica dei punteggi conseguiti da ciascuno di essi nelle Schede di valutazione, compilate in relazione agli affidamenti, come indicato nel comma precedente.
4. Nella scheda di valutazione dei lavori, delle forniture di beni e servizi (Mod. C) sono riportati i seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi da assegnare:
 - A- tempi di esecuzione e di consegna – Puntii da 1 a 10;
 - B- corrispondenza dell' eseguito/effettuato rispetto all'oggetto del contratto - Puntii da 1 a 10;
 - C- rispetto puntuale delle norme di sicurezza e regolarità del personale impiegato - Puntii da 1 a 10;

D- conformità documentale - Punti da 1 a 10.

La somma dei punti attribuiti dal Responsabile del Procedimento darà luogo al seguente giudizio:

Giudizio insufficiente: punti inferiori a 10

Giudizio sufficiente: punti da 10 a 20

Giudizio buono: punti da 20 a 30

Giudizio Ottimo: punti da 30 a 40

5. I fornitori che non raggiungono, in alcun modo, il punteggio di almeno 10 punti, e che pertanto sono valutati non affidabili per il modo in cui hanno eseguito i contratti, saranno esclusi per un anno dalle procedure di affidamento da parte di di Aler Milano mediante provvedimento del Direttore Generale o suo Delegato, previa comunicazione alla Centrale Regionale Acquisti .

PARTE II –REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

TITOLO I - PRINCIPI E APPLICAZIONE

Articolo 34 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione e di utilizzo dell'Albo dei Fornitori dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. L'Albo sarà utilizzato dall'Azienda fino all'inserimento delle specifiche categorie merceologiche per tutti i servizi tecnici nell'Elenco Unico Fornitori Sintel, come strumento di identificazione dei soggetti qualificati di cui all'art. 23 del presente regolamento, con il limite di € 100.000,00 al netto dell'I.V.A, sia per gli affidamenti diretti che per l'espletamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e dal presente Regolamento.
3. Lo scopo del suddetto Albo e' di introdurre criteri di scelta certi e trasparenti nelle procedure di selezione per prestazioni professionali che prevedano l'invito dei professionisti.
4. Qualora l'Azienda ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti all'Albo nel caso si tratti di prestazioni professionali caratterizzate dalla peculiarità e/o dal livello di specializzazione richiesta, l'Aler, previo provvedimento motivato del Direttore Generale, potrà invitare e/o interpellare, oltre agli iscritti, altri soggetti ritenuti idonei.

TITOLO II – PROCEDURE PER LA GESTIONE

Art. 35- Gestione dell'Albo Fornitori

La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione, con possibilità di rinnovare l'invito agli aggiudicatari (nel corso dei precedenti 12 mesi) di prestazioni analoghe, che nell'esecuzione delle stesse non siano incorsi in accertati inadempimenti a loro imputabili.

In ogni caso, il criterio di rotazione dovrà avvenire, per quanto possibile, tenendo conto della capacità economica, finanziaria e tecnica richiesta per la prestazione da affidare.

Art. 36 – Durata dell'Albo Fornitori

1. L'iscrizione all'Albo dei Fornitori può essere effettuata in ogni momento ed ha durata triennale dalla data di approvazione da parte del Direttore Generale, fatta salva la possibilità di abrogazione in conseguenza dell'inserimento delle specifiche categorie merceologiche per tutti i servizi tecnici nell'Elenco Unico Fornitori sintel.
2. Le valutazioni dei nuovi iscritti verranno effettuate indicativamente entro 60 giorni dalla richiesta
3. I soggetti iscritti, salvo quanto previsto agli art. 36 e 37, dovranno rinnovare, con cadenza annuale, fino alla scadenza dell'Albo stesso, la richiesta di inserimento e confermare la sussistenza delle condizioni dichiarate per la prima iscrizione o le eventuali modifiche intervenute. La mancanza della predetta richiesta o della dichiarazione comporterà la cancellazione dall'Albo.
4. Ai soggetti iscritti che non hanno comunicato la variazione dell'indirizzo e degli altri elementi forniti in sede di prima iscrizione e che per tale motivo sono stati cancellati dall'Albo, ai sensi del successivo articolo 37, verrà inviata comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

TITOLO III – VALUTAZIONE E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 37 - Valutazione del Fornitore

1. Il fornitore iscritto all'Albo deve garantire l'affidabilità sulla base dell'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali e della disponibilità a migliorare quanto previsto contrattualmente o risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere nel corso della prestazione. Il Responsabile del Procedimento, al termine di ciascun rapporto contrattuale, effettua la valutazione della prestazione medesima, in relazione alle clausole contrattuali e alle

modalità dell'adempimento, mediante la compilazione dell'apposita **Scheda di valutazione per i servizi tecnici (scheda B)**.

2. Qualora possibile, in relazione al numero degli affidi, l'Ufficio Albo Fornitori provvederà alla valutazione complessiva annuale di ciascun soggetto, sulla base della media aritmetica dei punteggi conseguiti da ciascuno di essi nelle Schede di valutazione, compilate in relazione agli affidamenti, come indicato nel comma precedente.
3. Nella scheda di valutazione (Mod. B) sono riportati i seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi da assegnare:
 - A- tempi di esecuzione e di consegna – Puntì da 1 a 10;
 - B- corrispondenza dell' eseguito/effettuato rispetto all'oggetto del contratto - Puntì da 1 a 10;
 - C- esistenza di varianti determinate da responsabilità ai sensi dell'Art.132 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. co.1 – lettera e – Puntì da 1 a 10;
 - D- conformità documentale - Puntì da 1 a 10.La somma dei puntì attribuiti dal Responsabile del Procedimento darà luogo al seguente giudizio:
Giudizio insufficiente: puntì inferiori a 10
Giudizio sufficiente: puntì da 10 a 20
Giudizio buono: puntì da 20 a 30
Giudizio Ottimo: puntì da 30 a 40
4. I fornitori che non raggiungono, in alcun modo, il punteggio di almeno 10 puntì, e che pertanto sono valutati non affidabili per il modo in cui hanno eseguito i contratti, saranno cancellati d'ufficio.

Art. 38 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente ad alcuna categoria e/o sottocategoria, si effettua d'ufficio con Provvedimento del Direttore Generale, secondo le modalità di seguito previste:
 - a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:
 - qualora risulti dal giudizio annuale del fornitore, desunto dalla Scheda di valutazione dei servizi tecnici (Modello "B") di cui all'art. 36, che il soggetto non è affidabile per il modo in cui ha eseguito il contratto;
 - nei casi di perdita dei requisiti d'iscrizione, dei quali l'Azienda sia comunque venuta a conoscenza;
 - in caso di inosservanza delle disposizioni del successivo articolo 39 del presente Regolamento;

- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
 - nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito da parte dell'Azienda;
- b) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente ad alcuna categoria e/o sottocategoria, qualora il soggetto risulti iscritto a più di esse, è disposta:
- qualora risulti dal giudizio annuale del fornitore, desunto dalla Scheda di valutazione dei servizi tecnici (Modello "B"), di cui all'art. 37, che il soggetto non è affidabile per il modo in cui ha eseguito il contratto;
 - nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito da parte dell'Azienda;
 - in caso di istanza scritta del soggetto interessato.
2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione al soggetto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Azienda si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, il previsto Provvedimento del Direttore Generale.

Art. 39– Obblighi per i soggetti iscritti all'Albo Fornitori

1. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

Art.40– Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il mandato al Direttore per gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari in conseguenza di modifiche o integrazioni all'Elenco Unico Fornitori Regionale, ivi compresa l'abolizione dell'Albo Fornitori per i servizi tecnici, e di eventuali ulteriori modifiche legislative ed organizzative.
2. Sarà onere e cura degli utenti del sistema verificare sul sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo.

3. In ogni caso l'utilizzo del Regolamento comporta l'accettazione delle previsioni in esso contenute comprese eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice (D.Lgs163/06 e s.m.i.) e al Regolamento (D.P.R.207/10 e s.m.i).

Art. 41– Modelli

1. Al presente Regolamento sono allegati i seguenti modelli:
 - **Allegato "A": elenco delle categorie merceologiche;**
 - **Modello "B": scheda di valutazione per i servizi tecnici;**
 - **Modello " C": scheda di valutazione per lavori, forniture e servizi.**
2. I modelli di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione quale parte integrante del presente Regolamento.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ALER e sul sito aziendale www.aler.mi.it.

oooooooooooo

SERVIZI TECNICI

	CATEGORIE	Codice Cat.
Z	STUDIO DI FATTIBILITA'	Z00*
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE – edile-strutturale – impianti elettrici-termici - fluidi	Z01*
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA – edile –strutturale –impianti elettrici-termici -fluidi	Z02*
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA – edile –strutturale –impianti elettrici-termici - fluidi	Z03*
	DIREZIONE LAVORI – strutturale –impianti elettrici-termici -fluidi	Z04*
	DIREZIONE OPERATIVA	Z05*
	ISPETTORE DI CANTIERE	Z06*
	Coordinamento della sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008 – Progettazione	Z07*
	Coordinamento della sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008 – Esecuzione	Z08*
	COORDINAMENTO PROGETTUALE	Z09*
	VERIFICA PROGETTI	Z10*
	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Z11*
	COLLAUDO STATICO	Z12*
	COLLAUDO IMPIANTI – idro-termo-sanitario	Z13*
	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Z14*
	STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE	Z15*
	ACUSTICA AMBIENTALE	Z16*
	RILIEVI TOPOGRAFICI	Z17*
	MISURAZIONI E MONITORAGGI	Z18*
	INDAGINI E CONSULENZE IDROGEOLOGICHE	Z19*
	INDAGINI E CONSULENZE GEOTECNICHE	Z20*
	ANALISI DI LABORATORIO	Z21*
	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	Z22*
	ACCATASTAMENTO FABBRICATI	Z23*
	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO DI MANUTENZIONE	Z24*
	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	Z25*
	FORMAZIONE DI TIPI e PIANI PARCELLARI	Z26*

* prestazioni parziali ai sensi dell'Art. 267 del D.P.R.207/10 Allegato O

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER I SERVIZI TECNICI

Data.....

A: UFFICIO ALBO FORNITORI

Aggiudicatario.....

Oggetto.....

ELEMENTI GIUDIZIO DI VALUTAZIONE

A) Tempi di esecuzione e di consegna

B) Corrispondenza della prestazione eseguita rispetto all'oggetto del contratto

C) Esistenza di varianti determinate da responsabilità ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 1 lettera e

D) Conformità documentale

ALTRO

GIUDIZIO FINALE

A) – Puntì (da 1 a 10)

B) – Puntì (da 1 a 10)

C) – Puntì (da 1 a 10)

D) – Puntì (da 1 a 10)

Il Responsabile del Procedimento

SCHEMA DI VALUTAZIONE PER LAVORI ,FORNITURE E SERVIZI

Data.....

A: UFFICIO ALBO FORNITORI

Aggiudicatario.....

Oggetto.....
.....

ELEMENTI GIUDIZIO DI VALUTAZIONE

A) Tempi di esecuzione e di consegna:

Durata contrattuale in gg

Durata effettiva in gg

Differenza totale in gg (comprese varianti-sospensioni e proroghe)

B) Corrispondenza della prestazione eseguita rispetto all'oggetto del contratto

Per lavori

C) Rispetto puntuale delle norme di sicurezza del cantiere in corso e regolarità del personale presente in cantiere

Per servizi e forniture

C) Rispetto puntuale delle norme in materia di sicurezza e regolarità del personale

D) Conformità documentale

ALTRO

GIUDIZIO FINALE

A) – Puntì (da 1 a 10)

B) – Puntì (da 1 a 10)

C) – Puntì (da 1 a 10)

D) – Puntì (da 1 a 10)

Il Responsabile del Procedimento

